

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE N. 2303 DEL 16/12/2021

O G G E T T O

SEDE FARMACEUTICA N. 1 DEL COMUNE DI COSTABISSARA: TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA “FARMACIA DALLAFINA DELLE DR.SSE DALLAFINA LUCIA, SILVIA E RITA SNC” DA VIA BRIGATA SASSARI N. 4 AI NUOVI LOCALI UBICATI IN VIA MONTE GRAPPA N. 4/A.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 40/21

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con richiesta del 27.10.2021, acquisita al prot. n. 0115030 del 09.11.2021, la dott.ssa Lucia Dallafina, direttore della sede farmaceutica n. 1 del comune di Costabissara, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dei locali ad uso farmacia da via Brigata Sassari n. 4 ai nuovi locali ubicati in via Monte Grappa n. 4/A.

Con nota del 30.11.2021 la stessa direttrice ha comunicato che, a causa del protrarsi dei lavori nella nuova sede, il trasferimento, precedentemente prospettato per il 09.12.2021, verrà posticipato al 22.12.2021.

Con deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 161 del 14.02.2018, la società “Farmacia Dallafina delle dr.sse Dallafina Lucia, Silvia e Rita snc” è stata autorizzata all’esercizio della farmacia in oggetto nell’attuale sede.

La normativa di riferimento che regola il trasferimento dei locali di farmacia continua ad essere prevista dall’art. 1 della Legge del 02.04.1968 n. 475, come sostituita dall’art. 1 della Legge 08.11.1991 n. 362, che dispone: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.

Al riguardo si rileva che l’art. 11 della Legge del 24.06.2012 n. 27 di conversione del D.L. del 24.01.2012 n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, pur novellando la Legge 475/68 e s.m.i., non modifica l’articolo 1 commi 4,5,6 in tema di trasferimento dei locali di farmacia.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell’ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione e che la collocazione prescelta rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi già esistenti in zona, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La stessa UOC con nota prot n. 116266 del 10.11.2021 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della succitata Legge 362/91, al Comune di Costabissara di pubblicare la richiesta di trasferimento in oggetto per 15 giorni consecutivi all’albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare per lo stesso periodo all’albo line dell’Azienda ULSS 8 Berica.

Con nota del 02.12.2021 il Comune di Costabissara ha confermato l’avvenuta pubblicazione, così come richiesto.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di autorizzare il trasferimento dei locali della sede n. 1 del comune di Costabissara, di cui è titolare la società "Farmacia Dallafina delle dr.sse Dallafina Lucia, Silvia e Rita snc", ai nuovi locali ubicati in via Monte Grappa n. 4/A, a decorrere dal 22.12.2021;
2. di prendere atto che l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole del sopralluogo che verrà effettuato dal Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica, per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario e della ispezione prevista dalla normativa vigente da parte della Commissione di cui all'art. 16 della Legge Regionale 78/80 per la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei locali, degli arredi e delle dotazioni obbligatorie;
3. di trasmettere l'atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Costabissara e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
4. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
